

# CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA

## Provincia di Caserta

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 121 del 22-07-2013

**Oggetto:** Nomina Legale ricorso al TAR Regionale Campania da parte di Della Volpe Santo / Comune di Trentola Ducenta.

L'anno duemilatredici il giorno 22 del mese di luglio alle ore 11,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede la seduta GRIFFO Michele nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri:

COGNOME E NOME		FIRMA	Presenti	Assenti
<b>GRIFFO</b> Michele	Sindaco		X	
<b>PAGANO</b> Domenico	Vice Sindaco		X	
<b>COPPOLA</b> Giuseppe	Assessore		X	
<b>PEZONE</b> Angelo	Assessore		X	
<b>RAMASCHIELLO</b> Ciro	Assessore			X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa Gelsomina Terracciano

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); per quanto concerne la regolarità amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che è stato notificato ricorso al TAR Regionale Campania prot. n. 8911 dell'11.07.2013 da parte del Sig. Della Volpe Santo per l'annullamento di una ingiunzione fiscale;

Vista la proposta del responsabile di Settore;

Ritenuto di resistere nel predetto giudizio affidando l'incarico di rappresentanza e difesa legale all'avv. *Lamberti Egidio*..... con studio in *AVERSA*....., che dovrà dichiararsi disponibile ad accettare l'incarico per € 1.500,00 oltre IVA e CPA oltre spese;

Vista la seguente normativa:

Il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000;

Con voti unanimi;

### DELIBERA

1. Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
2. Di autorizzare la costituzione in giudizio avanti al TAR Regionale Campania;
3. Di dare mandato all'Avv. *Lamberti Egidio*..... con studio in *Aversa*....., di rappresentare e difendere il Comune di Trentola Ducenta innanzi al TAR Regionale Campania;
4. Di stabilire l'onorario di € 1.500,00 oltre IVA e CPA oltre spese da impegnarsi sul cap. 124 del bilancio 2013;
5. Di demandare al responsabile dell'ufficio contenzioso ogni adempimento necessario ivi compreso l'impegno spesa;
6. Successivamente, stante l'urgenza con separata ed unanime votazione di rendere immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che è stato notificato ricorso al TAR Regionale Campania prot. n. 8911 dell'11.07.2013 da parte del Sig. Della Volpe Santo per l'annullamento di una ingiunzione fiscale;

Ritenuto dover proporre controdeduzioni per cui bisogna essere rappresentati e difesi;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Lgs. 2000;

PROPONE

Di nominare l'Avv. *Luca...* *E.P.A.*....., con studio in *Abu*..... per rappresentare e difendere il Comune di Trentola Ducenta innanzi al TAR Regione Campania;

Stabilire per tale scopo la somma di € 1.500,00 oltre IVA e CPA e oltre spese con imputazione al cap. 124 del redigendo bilancio 2013;

Dare atto che l'incarico sarà efficace su accettazione del legale interessato;

Dare alla presente immediata eseguibilità.

11 LUG 2013

PROV. N.

PPU



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
-NAPOLI-

Ricorre il Sig. DELLA VOLPE Santo, nato il 18/01/1956, a Trentola Ducenta (CE) e residente in Itri (LT), alla Via Corano n. 13; C.F.: DLLSNT56A18L379J, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dall'Avv. Giuseppe Criscuolo, C.F.: CRSGPP75D05B963F, pec: giuseppe.criscuolo@avvocatismcv.it e fax: 081.812.29.94, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, Piazza Municipio n.64, c/o segreteria TAR Campania di Napoli per l'annullamento, previa sospensione di: A) Ingiunzione fiscale n. 20130225300001497 del 19/04/2013, notificata in data 09/05/2013, a firma del Responsabile del procedimento, Dott. Claudio Ferrara dell'Impresa di Gestione Esattoriale (I.A.P.) S.R.L., quale concessionaria del Comune di Trentola Ducenta (CE), con la quale viene, asseritamente richiesto il pagamento di una somma pari a € 51.404,03, comprensiva di sanzioni ed interessi legali, a titolo di mancato pagamento del contributo di costruzione relativo al Permesso di costruire n.103/2003 rilasciato in data 03/06/2003; B) tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali.

FATTO

Il ricorrente ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "Cofba Società Cooperativa", società costituita, per atto del Notar Musto Maria rep.n. 10410, in data 24/03/2003, sciolta e messa in liquidazione, per assegnazione ai soci di tutti gli immobili costruiti, con atto dello stesso notaio Maria MUSTO, rep. n. 17.348 racc. n. 5.627 del 29/10/2009,

Avv. Giuseppe Criscuolo  
Con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura e atti consequenziali, in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di transigere, e desistere e ritengo il vostro operato per rato e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica.

Vi autorizzo altresì ad avvalervi dei dati sensibili forniti al fine della tutela ritenuta migliore delle mie ragioni.

Eleggo domicilio presso di Voi in Napoli (NA), Piazza Municipio, c/o Segreteria T.A.R. Campania di Napoli, 64 delegandovi a sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento. Dichiaro di aver ricevuto idonea informazione sul trattamento dei dati sensibili e di prestare il relativo consenso al loro utilizzo ex d.lgs 196/03.

F.to Della Voppe Santo

Vi è autentica sull'originale

F.to Avv. Giuseppe Criscuolo

U. Costi  
Costituito  
Ecc. Criscuolo


registrato il 03/11/2009 n. 4802 Serie it, ed oggi, ovvero dal 25/10/2010, cancellata dal registro delle imprese, giusta anche l'approvazione del bilancio finale di liquidazione avvenuto in data 30/12/2009.

Lo stesso ricorrente, nella sua ex qualità, e solo in nome e per conto della società "Cooperativa Cojba", in data 30/06/2003, richiedeva ed otteneva regolare Concessione edilizia, oggi Permesso di Costruire, n. 103/2003, avente ad oggetto la realizzazione di villette a schiera con annesso edificio commerciale ed appartamenti, in Trentola Ducenta (CE) alla via Bovaro.

In esecuzione dello scopo sociale, la *Cooperativa Cojba*, che non aveva (ha) fine di lucro e che, come noto e previsto dallo stesso Statuto societario, retta dai principi del mutuo aiuto, della cooperazione, della solidarietà ovvero a mutualità prevalente e quindi svolgente la sua attività solo in favore dei soci, realizzava i predetti immobili.

Successivamente, giusta le deliberazioni del 18/07/2005, del 21/07/2005, del 12/10/2005 e del 02/11/2005 del Consiglio di Amministrazione della *Cooperativa Cojba*, venivano approvate le assegnazioni degli appartamenti realizzati ai singoli e distinti soci, e, sulla scorta degli stessi, si stipulavano i distinti atti notarili di assegnazione di alloggio.

Sennonché, in data 09/05/2013, l'Impresa di Gestione Esattoriale - I.A.P. - s.r.l., senza alcun preavviso, con l'Ingiunzione fiscale n. 20130225300001497 del 19/04/2013, a firma del Responsabile del procedimento dell'Impresa, qualificandosi concessionaria del Comune di Trentola Ducenta (CE), ha richiesto, personalmente al ricorrente, una somma pari a € 51.404,03, comprensiva di sanzioni ed interessi legali, asserendo il mancato pagamento del contributo di costruzione relativo al Permesso di costruire n.103/2003, rilasciato, si ripete, ad una società ad



oggi non più esistente per la quale il ricorrente (non può) riveste(ire) più alcuna qualifica.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati previa sospensione per i seguenti motivi in

## DIRITTO

### I. DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE - ILLOGICITÀ MANIFESTA - ECCESSO DI POTERE - ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI -

Preliminarmente il provvedimento impugnato è illegittimo per evidente carenza di istruttoria, laddove l'ingiunzione fiscale è intimata al ricorrente che non è titolare dell'obbligazione *propter rem* dedotta nello stesso e per cui si richiede il relativo pagamento.

Ed invero l'amministrazione resistente richiede, senza specificare a che titolo, al ricorrente il pagamento del contributo di costruzione relativo alla Concessione edilizia n. 103/2003 rilasciata alla Cooperativa Cojba, oggi soggetto giuridicamente non più esistente essendo cessata nel 2009 e cancellata dal registro delle imprese nel 2010.

Ciò che davvero stupisce è la circostanza per la quale l'amministrazione, per evidente difetto di istruttoria, ignora del tutto l'avvenuta cessazione della Cooperativa ormai liquidata e i cui beni immobili furono assegnati ai relativi ex soci. Ben avrebbe dovuto, invece, l'amministrazione, se solo avesse almeno accennato ad una attività istruttoria, rendersi edotta della cancellazione della Cooperativa Cojba, e procedere secondo quanto disposto dall'art. 2456, comma 2, cod. civile: ovvero *"Dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio"*

*finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”, e dunque notificare l’ingiunzione fiscale ai singoli ex soci della cooperativa non più esistente.*


Sul punto la più autorevole giurisprudenza ha annullato un provvedimento identico a quello che ci occupa chiarendo che: **“Una volta accertata la cancellazione della cooperativa edilizia, il provvedimento relativo alla richiesta del pagamento degli oneri di urbanizzazione non poteva più essere richiesto alla medesima cooperativa edilizia, non più esistente, ma doveva necessariamente essere rivolto ai singoli condomini, già soci della cooperativa, unici aventi causa dalla cooperativa medesima e beneficiari del provvedimento di concessione edilizia.”** (Consiglio di Stato Sez. V n. 1784/2010).

Ma v’è di più.

Il pagamento degli oneri concessori dovuti al Comune in relazione al rilascio di una concessione edilizia, va configurato, come oggetto di una obbligazione *propter rem*, strettamente inerente alla “*res*”, costituita dall’area edificabile e dalla costruzione eseguita in forza della concessione.

Da ciò deriva che, una volta che vi sia stato il trasferimento della concessione edilizia, ovvero il trasferimento della costruzione, l’obbligazione di pagamento del contributo di concessione, se non ancora adempiuto dall’iniziale titolare della concessione, si trasferisce necessariamente sull’avente causa, che è tenuto al relativo pagamento.

In particolare la Cooperativa Cojba , ormai cessata, era retta dai principi e dalla disciplina della mutualità con oggetto proprio la costruzione di case di abitazione e relative pertinenze da assegnare ai soci in proprietà, così come avvenuto.



Appare allora evidente che, nel caso *de quo*, seppure la Concessione edilizia n. 103/2003 è stata rilasciata alla Cooperativa Cojba, una volta avvenuta la sua cessazione, nonché l'assegnazione degli appartamenti realizzati agli ex soci, il pagamento degli oneri concessori, non poteva che essere richiesto a questi ultimi, unici soggetti tenuti al relativo pagamento.

Anche sul punto la più autorevole giurisprudenza ha chiarito che: “...il costo di costruzione è una prestazione patrimoniale di natura impositiva e trova la sua ratio nell'incremento patrimoniale che il titolare del permesso di costruire consegue in dipendenza dell'intervento edilizio. Essa, pertanto, postula quale condizione di esigibilità la sussistenza di un titolo abilitativo valido ed efficace e la concreta fruizione del titolo da parte del concessionario, ovvero la effettiva attività di edificazione. La causa giuridica del pagamento è, dunque, nella fruizione dell'atto abilitativo all'edificazione a mezzo della effettiva realizzazione dell'intervento assentito”. (Cons. Stato, sez. V n. 6333/2011; Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio n. 218/ 2009; TAR Puglia, Bari Sez. III, n. 424/07 e 1374/07; TAR Sardegna, Sez. II, n. 70/08).

E' evidente dunque, alla luce della giurisprudenza e della normativa di riferimento l'illegittimità del provvedimento impugnato.

## **II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 10 BIS, DELLA L. 07/08/90 N. 241 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE -CARENZA DI ISTRUTTORIA -**

Il provvedimento impugnato è illegittimo per evidente violazione dei principi che regolano l'*agere* amministrativo.

Ed invero l'Amministrazione ha affidato *sic et simpliciter* ad una società concessionaria la riscossione del pagamento degli oneri concessori, relativi alla



concessione n.103/2003 senza necessariamente e preventivamente avviare alcun procedimento.


Infatti, e chi scrive non lo ignora, anche se il pagamento degli oneri concessori costituisce un'obbligazione *ex lege* che, di per sé, non necessita di un avvio del procedimento né di puntuale motivazione, l'amministrazione è, in ogni caso, tenuta al rispetto dei principi di correttezza e buona fede *ex artt. 1175 e 1375 c.c.*

Nel caso che ci occupa, l'amministrazione resistente, in un assetto automatismo, ha affidato al concessionario (I.A.P. s.r.l.) l'incarico di ingiungere il pagamento senza minimamente esaminare lo stato di fatto nonché di diritto sotteso alla concessione rilasciata, attività che necessitava di un responsabile del procedimento mai neanche individuato.

Sul punto il Supremo consesso amministrativo ha chiarito che: *“i principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e di buona fede (art. 1375 c.c.) incombono anche sulla Pubblica Amministrazione la quale, vertendosi nella specie in ambito del tutto paritetico e non provvedimentale, non può al riguardo vantare alcuno statuto speciale, perché non si deve avere riguardo alla legittimità dell'esercizio della funzione pubblica cristallizzato nel provvedimento amministrativo, bensì alla correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall'amministrazione”*. (Cons. St., Sez. IV, 7 marzo 2005, n. 920).

Appare allora evidente, nel caso, sia la violazione dei principi di correttezza e buona fede che regolano i rapporti di obbligazione nel nostro ordinamento, sia la violazione dei principi stessi del procedimento amministrativo, stante il difetto e l'assenza del diritto di partecipazione degli interessati, l'identificazione preventiva dell'ufficio e del responsabile del procedimento e il diritto di accesso degli interessati ai documenti.

Ma v'è di più



L'ingiunzione fiscale impugnata manca del tutto di congruità, coerenza, logicità e ragionevolezza, in quanto alcuna corrispondenza tra il presupposto, che ha mosso l'amministrazione, ovvero il rilascio della concessione alla Cooperativa Cojba, e le sue conseguenze, ovvero l'ingiunzione di pagamento al ricorrente, si ripete quale ex rappresentante legale di una Cooperativa non più esistente, è stato posto in essere.

E' evidente anche sotto tale profilo l'illegittimità del provvedimento impugnato.

**III. VIOLAZIONE EFALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 42, D.P.R. n. 380/2001- VIOLAZIONE EFALSA APPLICAZIONE DELL'ART.28, LEGGE N. 689/1981 -**

Ferma l'assorbente rilevanza dei predetti motivi, sotto altro aspetto, il provvedimento impugnato è altresì illegittimo sia per intervenuto decorrere dei termini prescrizionali di esercizio del relativo diritto, sia per la conseguente richiesta di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzioni sia, infine, per la richiesta di interessi legali.

Ed invero l'amministrazione resistente, per il tramite della sua concessionaria, richiede il pagamento di una somma pari a € 51.404,03, comprensiva di sanzioni pari ad € 12.571,83 ed interessi legali pari ad € 7.388,40, a titolo di mancato pagamento del contributo di costruzione relativo al Permesso di costruire n.103/2003 rilasciato in data 03/06/2003.

Sul punto vuole evidenziarsi che le sanzioni pecuniarie previste all'art. 42, D.P.R. n. 380/2001 per i casi di ritardato o omesso versamento del contributo di costruzione sono soggette, in mancanza di una diversa disciplina legale, al termine di prescrizione di cinque anni stabilito dall'art. 28, Legge n. 689/1981.

Ed invero in caso di omesso pagamento del contributo, il *dies a quo* del termine di prescrizione quinquennale va individuato nella scadenza del termine di 240 giorni successivi alla data prevista per il pagamento del contributo.

Sul punto la più autorevole giurisprudenza ha chiarito che : “ai sensi dell'art. 28, l. 24 novembre 1981 n. 689, applicabile ex art. 12 della stessa legge a tutte le sanzioni amministrative di tipo affittivo, il termine di prescrizione della sanzione irrogata per ritardato pagamento del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione è di cinque anni, e decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione” (T.A.R. Basilicata, n. 141/08; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, n. 647/2005; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, n. 1514/2001; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, n. n. 701/2006 e 8 marzo 2012, n. 600).

Anche sotto tale profilo è evidente l'illegittimità del provvedimento impugnato.

### DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il *fumus* si evince dai motivi che fondano il ricorso.



Il *periculum in mora* è oltremodo evidente se sol si considera che, in forza di un provvedimento illegittimo, il ricorrente, si ritrova ad oggi esposto personalmente ed illimitatamente ad azioni esecutive che minano il proprio patrimonio e ciò per essere stato legale rappresentante di una Società Cooperativa edilizia, che ha, come noto, scopo societario la costruzione di alloggi/residenze da assegnare ai propri soci e che ad oggi, ovvero sin dal 2010, ha cessato la propria attività.

### P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della domanda di sospensione cautelare.

Conseguenze di legge.

Avv. Giuseppe Criscuolo





### RELATA DI NOTIFICA

ai sensi della legge 21/01/1994, n. 53

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Criscuolo, con studio in Aversa (CE) alla Via Arturo Garofano n.8, nella qualità di procuratore della DELLA VOLPE Santo nato il 18/01/1956 a Trentola Ducenta (CE) e residente in Itri (LT) alla Via Corano, 13, C.F.: DLLSNT56A18L379J in virtù di apposita autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Santa Maria C. V. (CE) del 07/09/2007, ho notificato copia del ricorso che precede, per conto dello stesso, annotato al n. **200** del mio Registro Cronologico e vidimato dall'Ufficio Postale di Aversa (CE) a:

**COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA** in persona del Sindaco p.t. dom.to per la carica presso la Casa Comunale, in Trentola Ducenta (CE), Piazza Marconi n. 28, ivi trasmettendone copia conforme a mezzo di plico raccomandato a/r n. **76005807148-7** come risultante dalla ricevuta postale.

Per vidimazione  
Ufficio Postale di

Avv. Giuseppe Criscuolo  
  




### RELATA DI NOTIFICA

ai sensi della legge 21/01/1994, n. 53

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Criscuolo, con studio in Aversa (CE) alla Via Arturo Garofano n.8, nella qualità di procuratore della DELLA VOLPE Santo nato il 18/01/1956 a Trentola Ducenta (CE) e residente in Itri (LT) alla Via Corano, 13, C.F.: DLLSNT56A18L379J in virtù di apposita autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Santa Maria C. V. (CE) del 27/03/2013, ho notificato copia del ricorso che precede, per conto dello stesso annotato al n. **1** del mio II Registro Cronologico e vidimato dall'Ufficio Postale di Aversa (CE) a:

**IMPRESA DI GESTIONE ESATTORIALE s.r.l. - I.A.P.-** in persona del legale rappresentante p.t., dom.to per la carica presso la sede della società in Cardito (NA) alla Via Villaggio n.5, ivi trasmettendone copia conforme a mezzo di plico raccomandato a/r n. **76005807149-8** come risultante dalla ricevuta postale.

Per vidimazione  
Ufficio Postale di

Avv. Giuseppe Criscuolo  
  


# SERVIZIO NOTIFICA

Legge 28

N. 200

Mitt.: Avv. Giuseppe Grisctolo

Via Arturo Garofano, 8 - 81031-Aversa (Ca.)

tel. e fax - 081-812.29.94

Firma Giuseppe Grisctolo

**Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
di S. Maria Capua Vetere**

**AVVERTENZE**

- Segnare:
- 1) il numero del Registro Cronologico
  - 2) il cognome
  - 3) il nome e il cognome del rappresentante
  - 4) Sottoscrivere il plico deve essere consegnato al destinatario



AG


**IMPORTANTE PER GLI UFFICI POSTALI**  
 Se il destinatario o la persona alle quali è autorizzata la consegna rifiutano di firmare la ricevuta di ritorno o rifiutano il plico, ne sarà fatta menzione sulla ricevuta stessa che deve essere subito restituita al mittente. Il plico deve rimanere depositato all'Ufficio Postale per dieci giorni, trascorsi i quali sarà restituito al mittente coll'annotazione: Rifiutato dal destinatario «compiuta giacenza».



Postaraccomandata

AR  
 760058071487 81038  
 16009 81031 AVERSA (CE)  
 1-PT012406

Posteitaliane



08.07.2013  
EURO 008.2




COMUNE di TRENTOIA DURENTA (CE)

IN PERSONA DEL SINDACO P.T.  
DOMATO e/o CASA COMUNALE

PIAZZA MARCONI, 28

(81038) TRENTOIA DURENTA (CE)



# Città di Trentola Ducenta Provincia di Caserta

22  
12

Ufficio Organi Istituzionali e Contenzioso

Prot. n. *117* Reg. Gen.

CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA

Trentola Ducenta 14.06.2012

Al Sig. Della Volpe Santo

Nato il 18.01.1956 a Trentola Ducenta  
Presidente della Cooperativa "Cojba"

22 NOV 2012

PROL. N. *1556P*

COA CORANO, 13  
ITRI

OGGETTO: Permesso a Costruire n. 103/03 - Oneri Concessori.-. Accertamento degli importi: richiesta di pagamento.

In riferimento alla pratica di "Permesso a costruire" in oggetto specificata viene comunicato che la Commissione ha effettuato un controllo degli oneri dovuti ed è stato accertato che deve essere versato l'importo di € 31.429,59..

La ditta in indirizzo, pertanto, deve versare il suddetto importo di € 31.429,59 entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente, l'importo potrà essere versato sul C.C. P. n. 12651816 intestato al comune di Trentola Ducenta - Causale di versamento: recupero oneri concessori oppure sul C.C. Bancario intestato al Comune di Trentola Ducenta - Codice IBAN: IT.76.Q.06230.88560.000056514050.

Si invita a voler consegnare a questo ufficio ricevuta di avvenuto versamento.

La eventuale mancata corresponsione dell'importo dovuto comporterà la revoca del "Permesso a costruire" con recupero degli oneri con procedura coattiva.

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti l'Ufficio Tecnico riceve il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00.

COMUNE DI ITRI  
PROVINCIA DI CASERTA

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver  
Notificato in data odierna il presente

al Sig. DELLA VOLPE SANTO

consegnandone copia nelle mani IPROPIEF

CODIA CONFARME

Il Messo Comunale

Agente di P.L.  
MANZI FABRIZIO



IL RESPONSABILE  
Dott.ssa Carrieri Vincenza

*[Handwritten signatures and stamps]*



*Città di Trentola Ducenta*  
*Provincia di Caserta*

*Notifica*

Ufficio Organi Istituzionali e Contenzioso

Prot. n. 7177

*921*

Trentola Ducenta 14.06.2012

AL SIG. Sindaco del Comune  
di  
ITRI (Latina)


OGGETTO: Richiesta di notifica.

Con la presente si chiede di notificare al Sig Della Volpe Santo, nato a Trentola Ducenta il 18.01.1956 e residente in codesto Comune in via Di Corano n. 13, la richiesta di pagamento allegata.



Il Responsabile  
Dott.ssa *V*icenza Carrieri





# Città di Trentola Ducenta

Provincia di Caserta

\*\*\*\*\*

## Settore Organi Istituzionali

Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale con atto N. AA del 22-7-13

ad oggetto: Nomina Legale ricorso al TAR Regionale Campania da parte di Della Volpe Santo / Comune di Trentola Ducenta;

Parere Tecnico \_\_\_\_\_

*ferrarese*

Il Responsabile  
(D.ssa Gelsomina Terracciano)

*[Signature]*

Parere contabile \_\_\_\_\_

Il Responsabile  
(Rag. Antonio Sperone)

*[Signature]*

Attestazione art. 153 comma V D.Lgs. 267 del 2000 circa la copertura finanziaria.

Si attesta la copertura finanziaria: \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Rag. Antonio Sperone)



Il Sindaco  
Michele Griffo



Il Segretario Generale  
Dott.ssa Gelsomina Terracciano

Albo Pretorio N. 1350

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi a partire da oggi.

Inviata ai Capigruppo il 24-7-13 Prot. N. 9460

Li 24-07-2013



Il Responsabile F.F.  
Dott.ssa Gelsomina Terracciano

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Trentola Ducenta li 24-07-2013



Il Responsabile F.F.  
Dott.ssa Gelsomina Terracciano